



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 14 (Trattato di estradizione)

Decisione e consegna

1. La Parte Richiesta comunica per via diplomatica alla Parte Richiedente la sua decisione rispetto alla richiesta di estradizione, una volta che questa sia diventata definitiva. 2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione, la Parte Richiesta espone nella decisione i motivi del suo rifiuto. 3. Una volta messa la persona a disposizione della Parte Richiedente, questa deve trasferirla nel suo territorio entro i sessanta (60) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione che le sia effettuata al riguardo dalla Parte Richiesta per via diplomatica. 4. In caso di infermità della persona o di grave rischio per la sua vita o per la sua salute dovuto al trasferimento, il termine di sessanta (60) giorni si sospende fino al momento in cui si comunica alla Parte Richiedente che il trasferimento all'estero della persona è possibile e che la stessa è messa a disposizione dell'autorità competente. Una volta che la persona è messa nuovamente a disposizione della Parte Richiedente, inizia a decorrere un nuovo termine di sessanta (60) giorni. 5. Se la persona richiesta non è stata trasferita entro il termine indicato è messa in libertà e la Parte Richiesta può successivamente rifiutare di estradirla per lo stesso reato. 6. Le condizioni, i requisiti, le rassicurazioni e le garanzie processuali pretesi dalla Parte Richiesta, per la concessione della consegna della persona richiesta in estradizione, sono vincolanti per la Parte Richiedente. 7. Il periodo trascorso in stato di privazione di libertà a fini estradizionali, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte Richiedente ai fini della pena da eseguire.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di estradizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-estradizione-art-14>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 14 (Trattato di estradizione)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 14 (Trattato di estradizione)

